



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via G. Donizetti, 9 - 24020 Torre Boldone (BG) Tel.: 035.34.12.09 Fax: 035.41.75.158

Circ. n. 014

Torre Boldone, 11/09/2021

Alle famiglie

Al personale

Agli utenti

Oggetto: Controllo Green Pass per accesso a scuola

Dall'11/09/2021 è in vigore il [DL 122 del 10/09/2021](#), che prevede che fino al 31/12/2021, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede a scuola (ad eccezione dei bambini e degli alunni) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).**

Il controllo del Green Pass verrà effettuato dal Dirigente Scolastico o da personale scolastico appositamente delegato.

Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni di seguito riportate sono quelle previste dall'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), (*"sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000"*).

Si riportano di seguito i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del [DL 122 del 10/09/2021](#).

Estratto dell'art. 1 del DL 122 del 10/09/2021

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative** di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo **non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti** nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Zoppetti

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93